

## **ORDINANZA DEL PRESIDENTE N ° 21 DEL 03-05-2024**

Oggetto: INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA NAVIGAZIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI UNITÀ DI NAVIGAZIONE LUNGO IL TRATTO DI NAVIGLIO GRANDE RICOMPRESO TRA LA PROG. KM 28+000 IN COMUNE DI GAGGIANO E LA PROG. KM 31+000 IN LOCALITÀ BONIROLA (GAGGIANO), FINO AD ESPRESSO PROVVEDIMENTO DI REVOCA.

### **IL PRESIDENTE**

#### **VISTO**

- la L.R. n. 6/2012 – Disciplina del settore dei trasporti;
- Il R.R. n. 9/2002 – Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna;
- Il R.R. n. 9/2015 – Disciplina della gestione del demanio lacuale e idroviario e dei relativi canoni di concessione;
- Il R.R. n. 3/2015 – Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate;
- Il R.R. n. 3/2010 – Regolamento Regionale di Polizia Idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo;
- Il Regolamento di gestione della polizia idraulica consortile approvato con DGR n. X/6037 del 19 dicembre 2016;
- Il R.R. n. 2/2019 – Regolamento Regionale del Servizio di Navigazione sul sistema dei Navigli lombardi (art. 3, comma 2, lettera d-bis), legge regionale 04 aprile 2012, n.6);
- la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 194 del 28/12/2016 con la quale, tra l'altro, il Dirigente Dott. Roberto Coppola è stato nominato Direttore dell'Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio;

#### **CONSIDERATO**

- che il Naviglio Grande è un canale classificato linea navigabile di II classe sul quale le funzioni connesse alla polizia idraulica e allo svolgimento delle attività di gestione del deflusso delle acque, di erogazione delle dispense irrigue e di manutenzione ordinaria sono state conferite dalla Regione Lombardia al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi con DGR n. IX/1419 del 9 marzo 2011;

- che l'art. 57 comma 1 della Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012 consente agli enti preposti alla gestione del demanio della navigazione interna di esercitare poteri di vigilanza e controllo, provvedendo anche attraverso l'emissione di appositi provvedimenti per garantire la sicurezza della navigazione;
- il R.R. n. 3/2015 che disciplina la circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate ed in particolare che l'art. 6 comma 4 (circolazione nautica sui Navigli e le idrovie collegate) prevede che, con proprio atto motivato, l'autorità competente possa interdire temporaneamente la navigazione in caso di incompatibilità con la sicurezza sulla navigazione;
- che in conformità all'art. 59 bis della L.R n. 6 del 2012 il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, in qualità di autorità che esercita le funzioni di Polizia idraulica sul Sistema dei Navigli Lombardi, è anche l'ente preposto alla gestione del demanio della navigazione;
- che in base all'art. 14 comma 1 lettera f), del vigente Statuto consortile il Presidente promuove tramite ordinanza tutte le azioni necessarie per la tutela e l'incolumità pubblica con particolare riferimento all'uso delle alzaie, banchine e alla sicurezza della navigazione;
- che il Regolamento di Organizzazione dell'Ente all'art. 7, comma 1, prevede altresì che il Presidente, per esercitare i poteri conferitigli dallo Statuto, si possa esprimere tramite ordinanza;
- che al fine di permettere l'innalzamento del livello idrometrico in presenza di una portata d'acqua inferiore a quella di competenza in caso di crisi idrica e consentire così l'erogazione delle dispense irrigue all'interno delle bocche "alte" di derivazione situate sul Naviglio Grande in Comune di Gaggiano a valle della prog.km 28+000, il Consorzio Est Ticino Villoresi ha provveduto a modificare l'esistente sbarramento temporaneo costituito da blocchi di calcestruzzo e pietrame e presente alla progr. Km. 30+770;
- che dal punto di vista della navigazione, il predetto manufatto causa una considerevole diminuzione del tirante d'acqua configurandosi pertanto come un pericolo alla sicurezza e all'integrità delle unità di navigazione;
- che, pertanto, risulta necessario disporre l'interdizione temporanea della navigazione per tutte le tipologie di unità di navigazione lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 28+000 in comune di Gaggiano e la prog. Km 31+000 in località Bonirola (Gaggiano) sino ad espresso provvedimento di revoca;
- considerato tutto quanto sopra, e per quanto di competenza al Consorzio, il Presidente;

#### **ORDINA**

1. L'interdizione temporanea della navigazione per tutte le tipologie di unità di navigazione lungo il tratto di Naviglio Grande ricompreso tra la prog. Km 28+000 in comune di Gaggiano e la prog. Km 31+000 in località Bonirola (Gaggiano), fino all'emanazione di espresso provvedimento di revoca.
2. Di dare opportuna comunicazione agli Enti ed ai soggetti interessati alla suddetta disposizione.

#### **SI AVVERTE**

In caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza potrà essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 60,00 a un massimo di euro 600,00, ex art. 57 della Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6.

Il Responsabile del Procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Direttore Area Tutela e Valorizzazione della Rete e del Territorio, Dott. Roberto Coppola.

Il presente provvedimento è impugnabile entro 60 giorni dinnanzi al TSAP.

Milano, 03-05-2024

**IL PRESIDENTE**  
**ALESSANDRO FOLLI**

*Atto firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente in materia*